REGOLAMENTO (CEE) N. 1306/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel febbraio 1983 il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 273/83 [2], ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero orignario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica. Nel giugno 1986 il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1946/86 [3], ha esteso il campo d'applicazione del regolamento iniziale. Nel novembre 1987, la Commissione ha annunciato la prossima scadenza del periodo di applicabilità di detti dazi antidumping [4].

(2) A seguito della pubblicazione, nel novembre 1987, da parte della Commissione, dell'avviso di scadenza delle misure in vigore, nel gennaio 1988 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), che rappresenta la quasi totalità della produzione comunitaria della sostanza in questione. La denuncia conteneva elementi di prova secondo i quali la scadenza della misura avrebbe portato nuovamente ad un pregiudizio, elementi che sono stati giudicati sufficienti per l'apertura di un'inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5], il riesame delle misure antidumping in vigore.

(3) Il prodotto in questione è il carbonato di sodio leggero, avente un peso specifico inferiore a 0,700 kg/dm³, sotto forma di polvere o di grani inferiori a 0,4 mm di diametro, con o senza aggiunta di sabbia. Esso rientra nel codice NC ex 2836 20 00 ed ex 3823 90 98.

(4) La Commissione ne ha avvisato ufficialmente gli esportatori, gli importatori notoriamente interessati ed i ricorrenti, dando la possibilità alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione orale.

(5) I produttori comunitari, gli esportatori ed alcuni importatori hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto.

(6) Gli esportatori della Romania, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Bulgaria nonché tre importatori hanno chiesto un'audizione orale, il che è stato loro concesso.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio e delle minacce di pregiudizio ed ha proceduto ad un controllo in loco presso tutti i produttori comunitari, e cioè :

— Solvay, Belgio
— Solvay, Francia
— Rhône-Poulenc, Francia
— Solvay, Italia
— Chemische Fabrik Kalk, Germania
— Matthes & Weber, Germania
— Deutsche Solvay, Germania
— Akzo, Paesi Bassi
— ICI, Regno Unito
— Solvay, Spagna
— Soda Povoa, Portogallo

nonché presso i principali importatori interessati :

— Brenntag UK Ltd, Regno Unito
— Helm AG, Germania
— Megachem, Germania.

(8) La Commissione ha visitato altresì il produttore del paese di riferimento, e cioè la ditta « Industria del Alcali SA », Monterrey, Messico.

(9) L'inchiesta sulle pratiche di dumping e sulle differenze di prezzo ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 maggio 1988.

B. DUMPING

I. Valore normale

(10) Per determinare se le importazioni provenienti dalla Bulgaria, dalla Repubblica democratica tedesca, dalla Polonia, dalla Romania e dall'Unione Sovietica erano state oggetto di dumping, la

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 169 del 26. 6. 1986, pag. 1.
[4] GU n. C 317 del 28. 11. 1987, pag. 4.
[5] GU n. C 162 del 21. 6. 1988, pag. 9.

Commissione, dato che non si tratta di paesi ad economia di mercato, ha dovuto procedere alla determinazione del valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti avevano proposto che venissero presi in considerazione i prezzi di vendita del prodotto simile praticati sul mercato giapponese.

(11) Alcuni esportatori hanno manifestato il proprio disaccordo su questa proposta, adducendo che alcuni elementi essenziali del costo di produzione del carbonato di sodio, in particolare a livello di materie prime, devono essere importati, comportando pertanto prezzi di vendita elevati sul mercato interno giapponese. Inoltre i quattro produttori giapponesi, debitamente contattati dai servizi della Commissione, hanno rifiutato di collaborare.

(12) Gli esportatori hanno contestato altresì la scelta dell'Austria, dove il solo produttore locale è protetto da un controllo dei prezzi e da un sistema di licenze all'importazione, situazione che si traduce in prezzi di vendita elevati sul mercato interno.

(13) La Commissione ha successivamente contattato il produttore canadese, che ha rifiutato di collaborare.

(14) Alcuni esportatori hanno chiesto che, come base per la determinazione del valore normale, vengano presi in considerazione i prezzi di vendita dei produttori comunitari. Questa soluzione può tuttavia essere applicata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, unicamente qualora non sia possibile prendere in considerazione, come paese di riferimento, un paese non membro della Comunità.

(15) Stando così le cose, la Commissione ha infine scelto il Messico come paese di riferimento, dati soprattutto i seguenti elementi :

— la disponibilità delle materie prime di origine messicana ;

— l'analogia dei processi di fabbricazione, detti processi Solvay, basati sulla fabbricazione del carbonato di sodio per via sintetica piuttosto che naturale ;

— l'equivalenza di qualità tra il carbonato di sodio originario del Messico e quello originario dei paesi esportatori e produttori interessati ;

— il fatto che la produzione avviene su vasta scala ;

— la situazione di concorrenza del mercato messicano, con due produttori locali e importazioni sostanziali provenienti dagli Stati Uniti su un mercato aperto (nessuna restrizione quantitativa e un dazio doganale del 10 %, analogo in proporzione al dazio della dogana comunitaria). I prezzi di vendita messicani, vicini a quelli dell'industria comunitaria, consentono di realizzare profitti che non sembrano eccessivi ;

— il fatto che il prodotto sia venduto sul mercato messicano in quantitativi sufficienti per servire da base di riferimento ; infatti la quasi totalità delle vendite di carbonato di sodio dei produttori messicani viene realizzata sul mercato nazionale.

La Commissione ha concluso quindi che era opportuno calcolare il valore normale su questa base.

(16) Di conseguenza la Commissione ha basato la propria determinazione del valore normale sui prezzi di vendita medi, al netto da qualsiasi riduzione e sconto diretto effettivamente praticati nel 1987 — 1988 (primi 5 mesi) sul mercato interno messicano per il carbonato di sodio leggero in sacchetti e sfuso. I prezzi sono stati calcolati in dollari USA per neutralizzare l'effetto inflazionistico che colpisce la valuta messicana.

II. Prezzo all'esportazione

(17) I prezzi all'esportazione sono stati determinati, ogni volta che ciò era possibile, in base ai prezzi effettivamente pagati dagli importatori comunitari indipendenti agli esportatori interessati. Le verifiche effettuate dalla Commissione hanno riguardato oltre il 70 % delle importazioni nella Comunità.

I prezzi all'esportazione sono stati fissati per quantitativi entrati nella Comunità per esservi effettivamente consumati oppure a scopo di perfezionamento attivo. Infatti il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio non prevede un'esclusione delle merci esportate nella Comunità per siffatti scopi. Inoltre l'esclusione di importazioni di merci entrate a scopo di perfezionamento attivo dalla base di calcolo dei prezzi all'esportazione aprirebbe la strada ad abusi in materia di procedura antidumping, dato che la successiva immissione al consumo di questi prodotti nella Comunità potrebbe essere facilmente decisa dalle società interessate e sarebbe difficile per la Commissione o per gli Stati membri poterlo provare. Non è inoltre escluso che i produttori comunitari possano subire un pregiudizio, avvenendo queste importazioni in sospensione temporanea da dazi doganali, per effetto indiretto sui prezzi di mercato della Comunità oppure per un effetto di riduzione degli sbocchi offerti ai produttori.

III. Confronto

(18) Nel confronto del valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, quando le circostanze lo richiedevano e a condizione che venissero fornite prove sufficienti, delle differenze che influiscono sulla confrontabilità dei prezzi ; questi opportuni adeguamenti hanno riguardato soprattutto le condizioni di pagamento e di fornitura, dei costi di trasporto e di assicurazione, nonché le varie forme di condizionamento.

Tutti i confronti sono stati effettuati alla stadio franco fabbrica.

IV. Margini di dumping

(19) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per gli anni 1987 — 1988 mettono in rilievo l'esistenza di un dumping per le importazioni provenienti dai paesi interessati dall'inchiesta, il cui margine è pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

L'entità di questi margini, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, supera il 58 % e oltre per la Polonia, il 67 % e oltre per la Bulgaria, il 35 % e oltre per la Romania ed il 64 % e oltre per la Repubblica democratica tedesca.

Per quanto si riferisce all'Unione Sovietica, dal 1984 non è stata fornita alcuna prova circa importazioni nella Comunità.

C. PREGIUDIZIO

(20) La questione sulla quale la Commissione ha dovuto pronunciarsi è se la scadenza delle misure antidumping in vigore possa di nuovo arrecare pregiudizio.

I. Situazione attuale

(21) Dopo l'entrata in vigore dei dazi antidumping, le esportazioni nella Comunità originarie dei paesi in questione restano limitate. Prima del 1983 esse avevano raggiunto una quota di mercato del 17 %. Successivamente quel tasso è sceso al 4 % e si mantiene costante a questo livello. Nelle importazioni sono comprese le transazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo; queste ultime comportano effettivamente anch'esse una riduzione degli sbocchi per l'industria comunitaria ed esercitano un'influenza negativa sui prezzi praticati dai produttori comunitari.

(22) Nello stesso periodo il mercato comunitario di carbonato di sodio è notevolmente diminuito. Il consumo comunitario di carbonato di sodio leggero, che nel 1982 ammontava a 1 800 000 tonnellate, è diminuito di circa il 20 % nei tre anni successivi. Questa situazione ha comportato sforzi di ristrutturazione e di razionalizzazione rilevanti nell'industria comunitaria, che si sono tradotti soprattutto in una riduzione della capacità globale di produzione del carbonato di sodio denso e leggero, passata da 7 300 000 tonnellate nel 1982 a 6 700 000 tonnellate nel 1985, tra l'altro mediante la chiusura di parecchie unità di produzione, mentre la produzione dei paesi dell'Est sembra essere restata costante nel periodo 1983 — 1988. Dopo il 1985 la diminuzione del mercato comunitario è continuata ad una cadenza più lenta.

(23) Questo calo è dovuto soprattutto alle restrizioni imposte nell'utilizzazione di carbonato di sodio leggero nella fabbricazione di altri prodotti. Così il consumo comunitario di carbonato di sodio leggero è passato da 1 600 000 tonnellate nel 1985 a 1 460 000 tonnellate nel 1987, comportando una diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria da 1 500 000 tonnellate a 1 250 000 tonnellate e della produzione da 1 754 000 a 1 500 000 tonnellate.

(24) Quanto ai prezzi delle importazioni, la Commissione ha stabilito che questi prezzi erano in media inferiori del 6 — 20 % a quelli dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, ovvero del 15 — 40 % previa deduzione del dazi antidumping.

Dato il volume ridotto delle importazioni, queste sottoquotazioni hanno avuto soltanto un effetto ridotto sul livello generale dei prezzi. Tuttavia, in un certo numero di situazioni precise, in particolare sui mercati britannico e tedesco, i produttori comunitari sono stati costretti ad allinearsi sui prezzi più ridotti praticati dai paesi dell'Est sul mercato comunitario e a vendere, di conseguenza, ad un livello vicino ai rispettivi costi di produzione.

(25) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria, sebbene migliorata, resta delicata. Mentre una parte dell'industria comunitaria registra risultati relativamente soddisfacenti, un certo numero di imprese realizzano profitti modesti o perdite. Questo relativo miglioramento si spiega in parte con l'effetto delle misure di ristrutturazione, che hanno consentito di mantenere il tasso di utilizzazione delle capacità a circa l'80 % — tasso minimo necessario ad una produzione continua, date le difficoltà di immagazzinamento del prodotto in questione — in parte con le ripercussioni dei dazi antidumping sulle importazioni in questione, ma soprattutto con l'attuale drastico calo dei prezzi dell'energia, principale fattore dei costi di produzione; è opportuno inoltre notare che i tassi di svalutazione applicati sul materiale di produzione sono spesso bassi, il che rischia di compromettere gli investimenti necessari al mantenimento dell'efficacia e costituisce un pericolo tanto più grave, in quanto si tratta di un'industria ad alto valore capitalistico.

In conclusione, anche se la situazione di questa industria è migliorata dopo l'imposizione dei dazi, essa resta fragile e tributaria dell'evoluzione congiunturale dei prezzi delle materie prime.

II. Minaccia di pregiudizio

(26) Per valutare se, data la situazione, l'eventuale scadenza delle misure antidumping sia tale da comportare la ricomparsa di un forte pregiudizio per i produttori comunitari, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

a) i vari paesi esportatori interessati costituiscono, con 11 milioni di tonnellate di capacità di produzione, una fortissima proporzione della capacità di produzione mondiale. Attualmente la loro produzione cumulata si aggira sui 9 milioni

di tonnellate, mentre il loro consumo interno raggiunge circa 8 milioni di tonnellate. Dato che il consumo ha tendenza a diminuire, ulteriori quantitativi divengono disponibili per l'esportazione. Contrariamente ai paesi della Comunità, l'Europa orientale mantiene capacità di produzione ed un livello di esportazioni molto elevato : secondo i dati disponibili, negli ultimi anni la Bulgaria ha esportato in media circa il 70 % della produzione annuale, che ammonta ad 1 milione di tonnellate, la Romania ha esportato nello stesso periodo circa il 50 % della propria produzione, la Polonia circa il 40 % e la Germania orientale il 30 %. L'Unione Sovietica, con una produzione di 5 milioni di tonnellate, ampiamente utilizzata per le proprie esigenze interne, può tuttavia disporre di un potenziale rilevante di esportazioni. Dato l'emergere di nuove unità di produzione in tutto il mondo, i paesi dell'Est rischiano di perdere alcuni degli sbocchi tradizionali. Stando così le cose, è realistico prevedere che forti quantitativi supplementari del prodotto originario dei paesi in questione potrebbero essere convogliati verso la Comunità, anche se, come alcuni di questi paesi hanno sostenuto, gli scambi tra i paesi del Comecon si intensificano. Questa produzione potrebbe inoltre essere ampliata, all'occorrenza, mediante una maggiore utilizzazione degli impianti attuali.

b) Quanto alla possibilità che questi paesi adottino una politica di esportazione più aggressiva nell'eventualità di una scadenza dei dazi antidumping, è opportuno innanzitutto mettere in rilievo che la Comunità costituisce un mercato vicino e attraente per quanto si riferisce al livello dei prezzi. Inoltre il dumping di questo prodotto da parte degli esportatori dei paesi dell'Est in questione esiste da lunga data, come indicano i margini elevati di dumping rilevati nell'inchiesta iniziale del 1979 e il riesame effettuato nel 1982. I paesi in questione hanno pertanto ottenuto una quota di mercato rilevante prima del 1983. Infine la presente inchiesta ha messo in evidenza che gli esportatori in questione hanno continuato a praticare il dumping.

Stando così le cose, è significativo che gli esportatori interessati abbiano sensibilmente aumentato le proprie esportazioni di carbonato di sodio denso verso la Comunità, prodotto non soggetto ad un dazio antidumping e che, nonostante un costo di produzione superiore, viene venduto allo stesso prezzo del prodotto leggero. Il modo in cui i paesi in questione hanno deciso di evitare i dazi antidumping vendendo il prodotto denso allo stesso prezzo di quello leggero per le applicazioni in cui i due prodotti sono interscambiabili e riorientando la loro politica di marketing verso il prodotto denso è un'indicazione della loro volontà di mantenersi sul mercato comunitario di questa famiglia di prodotti.

c) L'aumento delle esportazioni a prezzi di dumping colpirebbe l'industria comunitaria — situata soprattutto in prossimità dei propri sbocchi per i motivi esposti qui di seguito — in parecchi casi.

Riducendosi il mercato comunitario, una siffatta evoluzione comporterebbe necessariamente una diminuzione delle vendite interne. Questa diminuzione non potrebbe essere compensata da maggiori sforzi sui mercati terzi, nei quali le possibilità di un'espansione degli sbocchi dell'industria comunitaria sono limitati a causa dell'incidenza delle spese di trasporto che è rilevante per questo prodotto, il cui valore commerciale è scarso rispetto al volume. Le perdite di vendite dovrebbero quindi tradursi in una riduzione della produzione e dell'utilizzazione delle capacità esistenti.

Ciò comprometterebbe in ampia misura i risultati della ristrutturazione intervenuti negli ultimi anni e avrebbe inevitablimente conseguenze negative per la redditività dell'industria e per l'occupazione.

A questo proposito è opportuno osservare che nell'industria in questione, a causa del procedimento di fabbricazione continuo e del difficile immagazzinamento del prodotto, i contratti di vendita del carbonato di sodio sono generalmente stipulati con i negozianti o gli utilizzatori finali per un anno e riguardano grossi quantitativi. La perdita di un solo contratto può dunque tradursi, per un produttore comunitario, in una perdita sostanziale della quota di mercato.

(27) Stando così le cose, il Consiglio ha concluso che la soppressione del dazio antidumping potrebbe portare alla ricomparsa di un pregiudizio rilevante per i produttori comunitari.

D. INTERESSE COMUNITARIO

(28) Date le ripercussioni trascurabili, sui prezzi dei prodotti che incorporano o utilizzano il carbonato di sodio leggero, di qualsiasi aumento ragionevole dei prezzi di questo prodotto, gli interessi degli utilizzatori non sarebbero colpiti in modo rilevante dall'imposizione di dazi antidumping. D'altronde nessuno di essi ha formulato osservazioni.

(29) Tenendo conto di questo elemento e delle conseguenze trascurabili che avrebbe il ritorno ad un livello elevato di importazioni a prezzi di dumping sulla situazione ancora fragile di questa industria, il Consiglio ritiene che sia nell'interesse della Comunità mantenere le misure in questione.

E. IMPEGNI

(30) Due esportatori del prodotto in questione, informati sulle principali conclusioni dell'inchiesta, hanno offerto un impegno riguardante le esportazioni di carbonato di sodio leggero verso la Comunità.

Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione non ha accettato questi impegni ed ha informato gli esportatori interessati sui motivi della sua decisione.

F. NATURA ED ENTITÀ DEL DAZIO

(31) Allo scopo di escludere il più possibile qualsiasi rischio di elusione, sembra opportuno che le misure antidumping assumano la forma di un dazio variabile sulla base di un prezzo minimo. Dazi diversi dovrebbero essere applicati alle vendite alla rinfusa e in sacchetti.

(32) L'aliquota del dazio deve essere inferiore al margine di dumping stabilito, se un'aliquota inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio. La sua soglia deve pertanto essere pari alla media ponderata dei costi di fabbricazione dei produttori comunitari, maggiorata di un profitto ragionevole che consenta di finanziare gli investimenti necessari. Tenendo conto del capitale investito dai produttori comunitari, del suo rendimento normale e del rischio connesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che il margine di profitto ritenuto opportuno è dell'8 %.

Date le considerazioni di cui sopra, l'importo del dazio variabile viene fissato :

— per il carbonato di sodio leggero sfuso, alla differenza tra il prezzo netto di 143 ECU/t e il prezzo netto franco frontiera dello Stato membro d'importazione, non sdoganato, applicabile al primo importatore ;

— per il carbonato di sodio leggero in sacchi aventi un peso unitario inferiore a 500 kg, alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata di 159 ECU e il prezzo netto franco frontiera dello Stato membro di importazione, non sdoganato, applicabile al primo importatore.

Inoltre, l'industria sovietica, non avendo più esportato verso la Comunità carbonato di sodio dopo il 1984, non dovrebbe essere inclusa nell'applicazione del dazio variabile in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di sodio leggero dei codici NC ex 2836 20 00 ed ex 3823 90 98 originario di Bulgaria, Romania, Repubblica democratica tedesca e Polonia.

2. L'importo di questo dazio è pari :

— per tutte le importazioni alla rinfusa : alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata franco frontiera comunitaria, non sdoganate, e la somma di 143 ECU ;

— per tutte le importazioni in sacchi aventi un peso unitario inferiore a 500 kg : alla differenza tra il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, non sdoganata, e la somma di 159 ECU.

3. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita prevedono che il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di spedizione. Essi vengono aumentati o diminuiti dello 0,70 % per ciascun termine di pagamento di un mese in più o in meno.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per carbonato di sodio leggero il carbonato di sodio non compresso, avente peso specifico inferiore a 0,7 kg per dm^3 e forma di polvere o di grani con un diametro inferiore a 0,4 mm.

5. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 273/83 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ARANZADI